

# Attività di bonifica e aliquota IVA applicabile: i chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Scritto da Interdata Cuzzola | 04/12/2024

Per poter applicare l'aliquota IVA del 10%, prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127 quinquies e 127 septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), alle attività di rimozione dei rifiuti deve esistere uno specifico progetto approvato dalla Regione che regolamenti l'attività di bonifica: è quanto ribadito dall'Agencia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 234/2024, pubblicata il 29 novembre 2024.

Tale affermazione è coerente con il quadro normativo in materia.

Per quanto riguarda la nozione di *“opere, costruzioni e impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate”* di cui al citato art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, come precisato dall'Agencia con la risoluzione n. 247/E/2007, *“la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale”*.

Nel medesimo documento di prassi è stato, altresì, chiarito che *“l'ambito e le tipologie di intervento che occorre mettere in atto sono fissate nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti”*, individuate nelle Regioni.

Come precisato con risposta n. 399 resa il 10 giugno del 2021, in tali casi, l'art. 242 del citato d.lgs. n. 152/2006 prevede la redazione e l'approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di più soggetti pubblici riuniti in Conferenza dei servizi, come disposto dal comma 7 di tale articolo, ai sensi del quale *“La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni e integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento”*.

Nella medesima risoluzione n. 247/E del 2007 è stato riportato il contenuto di una nota del Ministero dell'Ambiente che ha precisato che *“l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all'effettiva realizzazione della bonifica stessa e che appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato”*.

Pertanto, tutti gli interventi, funzionali a tale fine e risultanti dal progetto di bonifica, debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche competenti, sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, quali *“opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica”*, ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, lettera g), della Legge n. 847/1964.

La medesima risposta n. 399/2021 ha precisato che *“le stesse attività di bonifica possono considerarsi opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di determinate aree sempre che le stesse risultino*

*essere inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 e 252 del citato d.lgs. n. 152 del 2006".*

Nella medesima risposta è stato precisato che può *"trovare applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati (...) sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione".*

Analogamente, con risposta n. 186 resa il 12 giugno 2020, è stato precisato che l'aliquota ridotta del 10% di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, prevista per le *"opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica"* ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. g), della Legge n. 847/1964, potrà essere applicata solo se gli interventi (...) rientrano in un più ampio *"progetto di bonifica debitamente approvato"*, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria; diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi saranno soggetti all'aliquota IVA ordinaria.